

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: limiti di utilizzabilità dei dati bancari dei soci
di Marco Bargagli



Come noto, le **indagini finanziarie** costituiscono un **valido strumento** a disposizione del Fisco per **contrastare l'evasione fiscale** e, più in generale, **l'erosione della base imponibile**.

Le **disposizioni giuridiche di riferimento** in *subjecta materia* sono contenute nell'[articolo 32, comma 1, n. 2 D.P.R. 600/1973](#), in base al quale gli **uffici delle imposte** possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche con riguardo ai **rapporti e alle operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria (ex [articolo 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973](#)).

I **dati e gli elementi** così acquisiti possono essere posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti tributari**, se il contribuente non dimostra che **ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta** o che **non hanno rilevanza allo stesso fine**.

Per **espressa disposizione normativa**, sono altresì **posti come ricavi** a base delle **stesse rettifiche ed accertamenti**, se il **contribuente non ne indica il soggetto beneficiario** e **sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi** nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a **euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili**.

L'importanza dello **strumento investigativo in rassegna** viene posta in evidenza anche dalla **prassi operativa**, la quale ne **esalta l'ambito di operatività**.

In merito, la **ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva** trova nella **documentazione bancaria e finanziaria del contribuente oggetto di controllo** e/o dei soggetti che con questi abbiano intrattenuto rapporti commerciali o professionali **un riferimento probatorio di prioritaria rilevanza**, in quanto, se si **esclude la documentazione extracontabile eventualmente reperita in occasione di accessi fiscali** (in forma di **contabilità**

“nera”, tenuta più o meno parallelamente rispetto a quella ufficiale su registri appositamente predisposti, appunti vari, *files*, ecc.), appare difficile individuare, in concreto, altri **documenti idonei a palesare l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie**, ovvero la reale natura di certe operazioni, dotati di un grado di attendibilità paragonabile a quello proprio dei dati e delle notizie rilevabili dalle movimentazioni dei rapporti bancari e finanziari (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume II - parte IV - capitolo 6 “*Utilizzo e valenza delle risultanze delle indagini finanziarie*”, pag. 243).

Il ricorso alle **indagini finanziarie** viene attuato, generalmente, nell'ambito delle **forme più insidiose di evasione fiscale** tra cui ricordiamo, a titolo esemplificativo:

- le **attività di verifica** poste in essere nei **confronti degli evasori totali**, ossia quei soggetti completamente sconosciuti al Fisco;
- i **contesti connotati da spiccata fraudolenza**, quali la **frode fiscale** posta in essere mediante l'**emissione e/o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti**.
- i casi di **grave inattendibilità, distruzione o occultamento della contabilità**.

Una **questione particolarmente delicata e controversa** riguarda la possibilità di **utilizzare**, nei confronti **dell'impresa verificata**, i **dati bancari riconducibili ai conti correnti intestati ai singoli soci**.

Infatti, soprattutto nelle forme di **accertamento induttivo**, l'Amministrazione finanziaria può **presumere** che i soci di un'impresa a **ristretta base familiare** abbiano percepito “**utili occulti**” derivanti dagli **elementi positivi di reddito** non dichiarati **dalla persona giuridica** (cfr. Corte di cassazione, **sentenza n. 24531 del 24.09.2007**).

Circa l'**utilizzabilità, in capo alla società, dei dati bancari intestati ai soci** la suprema Corte di cassazione, con la recente [sentenza n. 33596 del 18.12.2019](#) ha fornito importanti chiarimenti delineando, nel contempo, in quali ipotesi l'**avviso di accertamento può considerarsi illegittimo**.

Con particolare riferimento alle **società a responsabilità limitata**, la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo affermato che, in tema di **infedeltà della dichiarazione Iva** derivante dall'omessa annotazione di operazioni imponibili e omessa fatturazione, è possibile procedere all'accertamento anche mediante il **controllo di dati e notizie** raccolti nel corso delle **indagini bancarie**.

Queste ultime possono anche riguardare **conti e depositi intestati a terzi, inclusi i familiari del socio** (es. il coniuge) qualora l'**ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti**, che gli stessi siano stati **utilizzati per occultare operazioni commerciali**, ovvero per “**imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale**”.

Simmetricamente, la normativa di riferimento autorizza l'Ufficio a procedere all'accertamento

fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, quando sussista la ragione di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi sono stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti (cfr. [Corte di cassazione, sentenza n. 27032/2007](#)).

Tuttavia, solo se è dimostrata la **concreta riferibilità delle movimentazioni bancarie alle operazioni societarie**, trova applicazione l'[articolo 32, comma 1, n. 2\) e n. 7\), D.P.R. 600/1973](#) il quale, attribuendo all'ufficio delle imposte il potere di procedere a accertamenti bancari, fa scattare una **presunzione legale a carico del contribuente**.

Tale circostanza comporta una vera e propria “**inversione dell'onere della prova**” in forza della quale il **soggetto passivo è tenuto a giustificare i vari movimenti bancari** e, contestualmente, a **dimostrare che gli stessi sono estranei al reddito non essendo a lui di fatto riferibili**, senza che rilevi, in senso contrario, **la regolarità formale della documentazione aziendale** (cfr. [Corte di cassazione, sentenza n. 2843/2008](#)).

In conclusione, a parere degli Ermellini, il giudice di appello, **consentendo l'utilizzazione a fini probatori delle movimentazioni dei conti correnti dei soci**, per accertare maggiori redditi societari, senza **valutare la sussistenza di elementi indiziari che facessero emergere la riferibilità alla società dei conti dei soci**, è incorso in una **violazione della legge, omettendo di “esaminare tale fatto decisivo”**.